



REGOLAMENTO

sulle competenze camerali in materia di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

1. Il presente Regolamento si applica nei casi e nei limiti previsti dall'art. 26 del Testo Unico 286/98 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di immigrazione, e dispone in merito ai procedimenti amministrativi relativi a:
 - a) rilascio allo straniero della dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto per lo svolgimento di una specifica attività di lavoro autonomo (d'ora in avanti NULLA OSTA);
 - b) rilascio di una attestazione dei parametri di riferimento riguardanti le risorse finanziarie che lo straniero deve dimostrare per avviare una attività di lavoro autonomo (d'ora in avanti ATTESTAZIONE).

2. Il cittadino extracomunitario che desideri svolgere attività di lavoro autonomo in forma di impresa deve rivolgersi alla Camera di Commercio territorialmente competente in base al luogo dove intende svolgere l'attività.
Le procedure previste hanno una duplice finalità:
 - a) consentire l'ingresso in Italia per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo (persone sprovviste di permesso di soggiorno);
 - b) consentire la permanenza in Italia per l'esercizio di impresa da parte di extracomunitari in possesso di permessi che non consentono l'esercizio di alcuna attività lavorativa (conversione del permesso di soggiorno).Quando la domanda proviene da persona sprovvista da qualsiasi permesso di soggiorno, la Camera di commercio si attiva solo quando la domanda stessa sia sottoscritta da persona regolarmente residente in Italia appositamente incaricata a compiere tutti gli atti riguardanti la richiesta di permesso di soggiorno attraverso una procura speciale resa in forma scritta e sottoscritta dall'interessato; la firma deve essere legalizzata.

3. La Camera di Commercio non è tenuta a rilasciare il nulla osta e la attestazione, quando l'attività di lavoro autonomo che lo straniero intende esercitare non sia suscettibile di trovare iscrizione al Registro Imprese. In questi casi, a specifica richiesta, rilascia una dichiarazione con la quale rileva la propria incompetenza.

4. Il Responsabile per le procedure previste dal presente regolamento è il Conservatore del Registro Imprese, il quale dispone in ordine all'ufficio che si occupa delle funzioni di ricezione delle domande e di rilascio dei documenti.

5. Per le attività per le quali gli uffici camerali sono tenuti, per Legge o Regolamento, all'accertamento di determinati requisiti e/o condizioni, la Camera di Commercio rilascia una dichiarazione attestante che non sussistono in capo al richiedente ostacoli al rilascio del titolo abilitativo e autorizzatorio. L'istruttoria riferita al possesso di tali requisiti deve essere condotta dall'Ufficio che sarebbe competente qualora lo straniero fosse già regolarmente soggiornante in Italia. Quando l'accertamento di determinati requisiti e/o condizioni spetta ad altri enti, la Camera di Commercio rilascia solo l'attestazione di cui all'articolo successivo. Per le attività "libere", per le quali non sono previste licenze, autorizzazioni, abilitazioni o denunce di inizio attività, la Camera di Commercio rilascia una dichiarazione che specifica tale circostanza.

6. L'attestazione dei parametri finanziari consiste nella astratta individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale che lo straniero intende esercitare in Italia, ed è determinata con un'unica somma espressa in Euro. La Camera non è tenuta a verificare l'effettiva disponibilità di risorse economiche da parte del cittadino straniero. Per le attività statisticamente più rilevanti nella Provincia l'importo dei parametri finanziari è determinato sulla base delle tabelle allegate al presente regolamento. Qualora gli importi in esse contenuti non risultino più adeguati in rapporto al mutare delle situazioni economiche di riferimento, potranno essere modificati con deliberazione di Giunta, che terrà conto delle indicazioni fornite dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, per le attività artigiane, e dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative negli altri casi. Quando l'attività che l'extracomunitario intende esercitare non è compresa nelle tabelle predette, il Dirigente dell'area anagrafico-certificativa interpella la Commissione Provinciale per l'Artigianato oppure le Associazioni di Categoria del Commercio maggiormente rappresentative, a seconda che l'attività stessa abbia natura artigiana o meno, affinché indichino i costi minimi necessari per l'avvio della attività in argomento. Tenuto conto delle indicazioni, stabilisce con propria determinazione l'importo base del parametro finanziario. Al momento del rilascio della attestazione, il Responsabile del procedimento dovrà aggiungere, agli importi contenuti nelle tabelle oppure nella determinazione di cui ai commi precedenti, l'importo annuale dell'assegno sociale, nella misura annualmente aggiornata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sulla base dei criteri indicati dall'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 503. La Camera non è tenuta a verificare l'effettiva disponibilità delle risorse economiche e non è tenuta al rilascio dei parametri finanziari nei seguenti casi:
 - a) nel caso di possesso, da parte dello straniero, di "titolo" di subentro in una attività imprenditoriale già avviata; in tal caso la Camera rilascerà una specifica attestazione relativa alla validità ed idoneità di detto "titolo" ai fini del subentro dell'interessato nell'esercizio della attività indicata;
 - b) nel caso di consulenti, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
 - c) nel caso in cui il lavoro autonomo che si intende esercitare consista nella collaborazione ad imprese iscritte al Registro delle Imprese già attive in Italia, da parte di soggetti che rivestono cariche sociali o soci prestatori d'opera di società o cooperative.

7. Le domande volte ad ottenere il Nulla osta e l'Attestazione, sottoscritte nelle forme previste dall'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, devono essere redatte sulla base del modello allegato al presente regolamento (all. 1) e devono essere in regola con l'imposta di bollo.

8. Il termine entro il quale debbono concludersi i procedimenti amministrativi citati, è fissato in giorni 30 dalla data di ricevimento delle relative istanze, salvo particolari e motivate esigenze di approfondimento istruttorio.
9. Elenco esemplificativo delle attività per le quali la Camera di commercio è tenuta all'accertamento di determinati requisiti o condizioni
- agenti di affari in mediazione
 - agenti di commercio
 - somministrazione alimenti e bevande
 - attività di autoriparazione
 - attività di installazione impianti
 - impresa di pulizia e facchinaggio
 - conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
 - produzione oggetti preziosi
 - commercio all'ingrosso.

L'importo dei parametri economico-finanziari non può essere inferiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione su base annua dell'importo mensile dell'assegno sociale. Pertanto, la Camera di commercio non potrà in nessun caso attestare un importo inferiore.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Vincenzo Genco)



IL PRESIDENTE
(Roberto Belg)

